

Verbale di Accordo Sindacale in sede sindacale

Cessione dell'Azienda al termine dell'esercizio provvisorio

Il giorno 15/10/2020 presso la sede della Società PICCOLI E GRANDI SRL in Rimini, Via Crimea nr. 7 sono convenuti :

Per la Società PICCOLI E GRANDI SRL il Curatore Fallimentare Dott. MORGANTI UGO, coadiuvato dal Rag. [REDACTED] Consulente del Lavoro;

Per la SLC Cgil di Rimini, il Sig. [REDACTED]

Per la Fistel Cisl il Sig. [REDACTED]

PREMESSO CHE

- La società PICCOLI E GRANDI SRL è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rimini nr. **8/2020** in data **10/02/2020**;
- Il Giudice Fallimentare ha autorizzato il Curatore Fallimentare all'esercizio provvisorio sino al 30/11/2020, ma sarà prorogato per il tempo necessario al perfezionamento della vendita dell'azienda intestata alla società PICCOLI E GRANDI SRL.
- Entro il mese di dicembre, sarà esperito il primo tentativo di vendita all'asta dell'intero compendio aziendale che comprende: gli immobili, le attrezzature, i marchi e tutto il personale dipendente in forza;
- Ove fosse identificato al primo tentativo l'aggiudicatario, decorsi inutilmente 10 giorni per la presentazione da parti di terzi di eventuali offerte migliorative superiori al 10% del prezzo di aggiudicazione, il compendio si intenderà assegnato in via definitiva all'aggiudicatario che avrà a quel punto 60 giorni per ottemperare al pagamento del saldo prezzo e addivenire alla stipula dell'atto notarile di cessione vero e proprio;
- Si rende necessaria la stipula di un accordo aziendale per regolare il passaggio dei lavoratori all'acquirente, che detti regole precise a tutela dei lavoratori e della curatela fallimentare.
- Il Curatore fallimentare ha illustrato alle parti oggi presenti l'andamento dell'azienda nel periodo di esercizio provvisorio e l'organico attuale presente in azienda che consta in 22 dipendenti tra il personale presente nella sede aziendale ed il personale addetto alle vendite nei diversi punti vendita di Riccione, Forte dei Marmi, Santarcangelo di Romagna, Milano Marittima, Rimini;

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il rapporto di lavoro di tutti i 22 dipendenti presenti alla data di firma del presente atto, iniziato in data 10/02/2020 con la Curatela Fallimentare, cesserà con il licenziamento al termine dell'esercizio provvisorio coincidente con la cessione dell'azienda mediante il suddetto atto notarile all'acquirente/aggiudicatario del bando di gara. A tal fine il preavviso di licenziamento si intenderà assolto tra le parti sia durante la prestazione lavorativa che durante l'eventuale periodo di fruizione della Cassa Integrazione Ordinaria / Cassa Integrazione in Deroga, e comunque nulla sarà quindi dovuto, da entrambe le parti, per l'eventuale mancata prestazione lavorativa. Alla data di scadenza definitiva dell'esercizio provvisorio si procederà all'interruzione del rapporto di lavoro.

3. I lavoratori dipendenti – consultate le OO.SS. delegate – all'atto della cessazione del rapporto, stipuleranno separati verbali di conciliazione ex art. 410-411 cpc – nei quali sarà evidenziato che ogni singolo lavoratore rinuncerà all'impugnazione del licenziamento ed accetterà che la retribuzione con decorrenza dalla data di inizio rapporto di lavoro presso la Curatela Fallimentare, è stata mantenuta inalterata rispetto alla retribuzione percepita prima del fallimento della società. Rinuncerà altresì alla solidarietà passiva nei confronti della Curatela Fallimentare relativamente al periodo di lavoro svolto nell'esercizio provvisorio, e nel periodo precedente presso PICCOLI e GRANDI SRL, liberando la società e la Curatela Fallimentare da ogni eventuale richiesta economica e/o diritti vantati.
4. Tutti i 22 lavoratori licenziati dalla Curatela Fallimentare, saranno riassunti dall'acquirente/aggiudicatario del bando di gara, dal giorno successivo la data di cessazione del rapporto con la procedura, alle seguenti condizioni:
 1. Lavoratori con contratto a **TEMPO INDETERMINATO** svolgenti orario **full-time**, saranno riassunti con contratto a tempo indeterminato, le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale, livello di retribuzione, mantenendo i netti busta paga concordati, per quei dipendenti per i quali è in corso un accordo con la società precedente;
 2. Lavoratori con contratto a **TEMPO INDETERMINATO** svolgenti orario a **tempo parziale**, saranno riassunti con contratto a tempo indeterminato con la stessa percentuale di riduzione di orario, le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale, livello di retribuzione, mantenendo i netti busta paga concordati, per quei dipendenti per i quali è in corso un accordo con la società precedente
 3. Lavoratori con contratto di **APPRENDISTATO**, saranno riassunti con il medesimo contratto a **TEMPO INDETERMINATO**, per il periodo residuo di formazione al fine del completamento della stessa, potendo contare sul cumulo dei periodi precedenti di apprendistato di cui all'art. 5 del CCNL GRAFICA INDUSTRIA, le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale, livello di retribuzione, mantenendo i netti busta paga concordati, per quei dipendenti per i quali è in corso un accordo con la società precedente;
 4. Lavoratori con contratto a **TEMPO DETERMINATO** saranno riassunti con le medesime qualifiche, mansioni, anzianità convenzionale, livello di retribuzione, mantenendo i netti busta paga concordati, per quei dipendenti per i quali è in corso un accordo con la società precedente e mantenendo l'originaria data di scadenza del contratto, stabilita e stipulata con la società PICCOLI E GRANDI SRL.
Sarà garantita a tutti i lavoratori assunti dall'acquirente, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela del rito ante legge FORNERO.
5. Le condizioni elencate nei punti precedenti Tale condizione viene inserita nel Bando di Gara per la vendita della azienda fallita, quale presupposto insindacabile ed inderogabile – pena la mancata stipula da parte del Curatore dell'atto notarile di cessione e la decadenza dall'aggiudicazione della cessione della azienda.
6. L'acquirente/aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare il mantenimento in forza dei suddetti lavoratori per almeno 12 mesi dalla assunzione, salve le deroghe che vorranno concedere successivamente i dipendenti stessi. L'adempimento afferente la riassunzione dovrà essere effettuato immediatamente dopo il licenziamento degli stessi da parte della procedura, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della definitiva aggiudicazione (termine perentorio) e comunque entro la data di stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda, previa verifica del Curatore il tutto a pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione ove venisse superato il suddetto termine perentorio;

5. Il T.E.R. non liquidato dalla società PICCOLI E GRANDI SRL e maturato fino alla data di dichiarazione del fallimento, rimarrà in capo a quest'ultima così come anche tutte le retribuzioni differite e non godute quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e ogni altra retribuzione di natura indiretta. Sarà cura del Dipendente promuovere istanza di insinuazione al fallimento per le somme suindicate.
6. Conseguentemente tutti i crediti maturati durante l'esercizio provvisorio, saranno mantenuti in carico alla procedura fallimentare che ne curerà la liquidazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e non saranno trasferiti al nuovo acquirente all'atto della nuova assunzione.
7. Le OO.SS. SLC-CGIL E FISTEL-CISL nelle persone sopra indicate, dichiarano di accettare le specifiche indicate ai punti precedenti relative ai contenuti dell'accordo, finalizzati alla predisposizione del bando pubblico di vendita.

Letto, approvato e sottoscritto, le parti:

Il Curatore Fallimentare
Dott. UGO MORGANTI

FISTEL CISL

SLC-CGIL

6. L'acquirente/aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare il mantenimento in forza dei suddetti lavoratori per almeno 12 mesi dalla assunzione, salve le deroghe che verranno concedere successivamente i dipendenti stessi. L'adempimento afferente la riassunzione dovrà essere effettuato immediatamente dopo il licenziamento degli stessi da parte della procedura, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della definitiva aggiudicazione (termine perentorio) e comunque entro la data di stipula dell'atto notarile di cessione dell'azienda, previa verifica del Curatore il tutto a pena di mancata stipula dell'atto di cessione e decadenza dall'aggiudicazione ove venisse superato il suddetto termine perentorio;
5. Il T.F.R. non liquidato dalla società PICCOLI E GRANDI SRL e maturato fino alla data di dichiarazione del fallimento, rimarrà in capo a quest'ultima così come anche tutte le retribuzioni differite e non godute quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e ogni altra retribuzione di natura indiretta. Sarà cura del Dipendente promuovere istanza di insinuazione al fallimento per le somme suindicate.
6. Conseguentemente tutti i crediti maturati durante l'esercizio provvisorio, saranno mantenuti in carico alla procedura fallimentare che ne curerà la liquidazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e non saranno trasferiti al nuovo acquirente all'atto della nuova assunzione.
7. Le OO.SS. SLC-CGIL E FISTEL-CISL nelle persone sopra indicate, dichiarano di accettare le specifiche indicate ai punti precedenti relative ai contenuti dell'accordo, finalizzati alla predisposizione del bando pubblico di vendita.

Letto, approvato e sottoscritto, le parti:

Il Curatore Fallimentare
Dott. UGO MORGANTI



FISTEL CISL -



SLC-CGIL -

